



## Newsletter n. 13 del 9 Maggio 2013

### 1. Deposito dei bilanci - Disponibile il Manuale Operativo 2013

In vista delle prossime scadenze per il deposito dei bilanci d'esercizio al Registro delle imprese da parte delle società di capitali, come di consueto, Unioncamere ha realizzato la **versione 2013 del Manuale operativo** nel quale sono illustrate le modalità per la compilazione delle domande ed il loro invio agli uffici camerali.

Le novità rispetto alla versione precedente riguardano l'inserimento di informazioni per il deposito del **bilancio dei Contratti di Rete di Imprese**, delle **Start-up innovative** e delle Aziende speciali e Istituzioni di Enti Locali.

Ricordiamo che tutte le società di capitali e le società cooperative, sono tenute a depositare presso il registro delle imprese **il bilancio d'esercizio**.

Le società per azioni, non quotate in un mercato regolamentato, devono depositare, entro gli stessi termini, anche **l'elenco soci**.

Il modello e l'intera pratica possono essere predisposti scegliendo tra due modalità:

1. **Bilanci on-line** – Modalità da utilizzare per l'invio di un bilancio con riconferma dell'elenco soci dell'anno precedente (es. SpA, SApA) o di un bilancio che non necessita di presentazione dell'elenco soci (es. Srl, Società Cooperativa, Aziende Speciali e Istituzioni degli Enti Locali). Tale modalità è in grado di garantire una più veloce ed agevole predisposizione e spedizione della pratica e non richiede l'installazione di software specifico.
2. **Software "FedraPlus" o programmi compatibili** – Modalità da utilizzare sia per il deposito di un bilancio con presentazione di un nuovo elenco soci, sia per l'invio di un bilancio con riconferma dell'elenco soci dell'anno precedente o di un bilancio che non necessita di presentazione dell'elenco soci (ad es. S.r.l. e Cooperative, Contratti di Rete).

**Attenzione:** alcune Camere di Commercio non accettano il deposito del bilancio con l'utilizzo della procura speciale.

Riguardo il **formato XBRL** anche per il 2013 la tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL è la versione "2011-01-04"

Per tutte le **Cooperative iscritte all'Albo** unitamente ai documenti previsti (bilancio, verbale di approvazione, ecc.), dovrà essere allegato anche il modulo C17.

Gli importi dei **diritti di segreteria e imposta di bollo** non sono variati rispetto al 2012.

[Per scaricare il testo del manuale clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://www.unioncamere.gov.it/download/2177.html>

Per un approfondimento dell'argomento dei bilanci si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa** – Bilanci delle società – Redazione e adempimenti pubblicitari.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=173>

## **2. Agenti e rappresentanti, mediatori e spedizionieri – Aggiornamento delle posizioni Registro imprese e REA prorogato al 30 settembre 2013**

Con **decreto del 23 aprile 2013** - il cui testo è stato reso noto il 26 aprile 2013 sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - il Ministero, *"tenuto conto della coincidenza di detti adempimenti con altre incombenze a carico delle imprese nel medesimo periodo"*, ha deciso di **posticipare il termine del 12 maggio 2013 al 30 settembre 2013**.

Si ricorda che gli **articoli 10 e 11 dei decreti ministeriali del 26 ottobre 2011** aveva fissato il **12 maggio 2013** come termine ultimo per gli adempimenti legati alle attività di **agenzia e rappresentanza di commercio, di mediazione, di mediazione marittima e di spedizione**, da effettuare presso il Registro delle imprese e il REA.

Gli adempimenti riguardano, in particolare, le **persone fisiche e le società in attività prima del 12 maggio 2012** e le **persone fisiche non più in attività**.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **LA CAMERA DI COMMERCIO – Registri** – Registro delle imprese.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1>

## **3. Società – Mancata comunicazione della PEC dopo il tempo utile – Domanda respinta**

L'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di una **società che non ha indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)**, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa venga integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata (*art. 16, comma 6-bis, D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009*). **Trascorso inutilmente tale periodo la domanda verrà respinta e considerata come non presentata.**

E' questo il **Parere della Seconda Sezione del Consiglio di Stato, n. 1714/2013 del 10 aprile 2013**, divulgato dal Ministero dello Sviluppo Economico con la **Circolare n. 3660/C del 24 aprile 2013**.

Tale impostazione è oggi avvalorata anche dal disposto di cui all'art. 5 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, nella parte in cui, dopo aver esteso **l'obbligo di comunicazione della PEC alle imprese individuali**, dispone che l'ufficio del Registro delle imprese, che riceve una domanda di iscrizione da parte di una impresa individuale che non abbia indicato il proprio indirizzo di PEC, in luogo della sanzione, sospende la domanda per un

massimo di 45 giorni; **trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.**

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del Parere del Consiglio di Stato si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa** – Posta Elettronica Certificata (PEC) – Comunicazione al Registro imprese.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=497>

#### **4. Fissata la nuova misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo**

A decorrere **dal 1° maggio 2013**, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del **5,2233% in ragione annuale**.

Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate, dopo aver interpellato la Banca d'Italia, con **provvedimento del 4 marzo 2013, Prot. n. 2013/27678**, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

La misura precedente, per effetto del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 luglio 2012, con effetto dal 1° ottobre 2012, era stata fissata al 4,5504% in ragione annuale.

Tale provvedimento – come precisato dall'INPS, con **Circolare n. 68 del 30 aprile 2013** - trova applicazione, oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi del comma 9, dell'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

Tale norma dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dall'art. 116 della citata L. n. 388/2000, comma 8, lettere a) e b) senza che il contribuente abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Per scaricare il testo della circolare INPS clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2068%20del%2030-04-2013.pdf/>

#### **5. DURC – Il Consiglio di Stato bocchia le circolari che impongono di presentare un DURC per ogni singola gara**

Contrasta con il principio di semplificazione dell'azione amministrativa l'interpretazione secondo la quale per ciascuna specifica gara d'appalto deve essere emanato uno specifico DURC. Sono pertanto illegittime le circolari di Ministero del lavoro, INPS e INAIL che limitano l'efficacia del DURC alle specifiche gare d'appalto per le quali il certificato viene emesso.

Lo ha stabilito l'**ordinanza del Consiglio di Stato (Sezione Terza) del 23 aprile 2013, n. 1467/2013**, che ha bocciato le interpretazioni fornite nelle circolari **INAIL** (la n. 7 del 5 febbraio 2008), del **Ministero del Lavoro** (la n. 35 del 8 ottobre 2010) e dell'**INPS** (n. 145 del 17 novembre 2010).

Quest'ultima circolare, in particolare, aveva precisato che il documento unico di regolarità contributiva *“deve essere richiesto per ogni singola procedura di*

*selezione e la sua validità trimestrale opera limitatamente alla specifica procedura per la quale è stato richiesto”.*

Nell'ordinanza il Consiglio di Stato evidenzia che **“non vi sono norme primarie che prescrivano che il DURC per la partecipazione alle gare d'appalto debba riferirsi alla specifica gara d'appalto, mentre disposizioni contenute in circolari, invocate dall'appellante, non appaiono rilevanti, non potendo essere considerate rilevanti le circolari che risultino contra legem”.** Conclusione: non si devono applicare le circolari che si pongono in contrasto con la legge e che invadono lo spazio riservato al legislatore.

Per scaricare il testo dell'ordinanza clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.tuttocamere.it/files/giurisprudenza/2013\\_1467\\_Ord\\_CdS.pdf](http://www.tuttocamere.it/files/giurisprudenza/2013_1467_Ord_CdS.pdf)

## **6. Revisori dei conti degli enti locali – Uno studio IRDEC sulle procedure di selezione**

L'IRDEC (Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) ha pubblicato uno studio (n. 15/2013) dal titolo *"La selezione dei revisori dei conti degli enti locali alla luce delle nuove disposizioni normative: un'analisi empirica"*, nel quale vengono analizzate le modalità di selezione dei revisori dei conti degli enti locali già disciplinate dal Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) e recentemente modificate con il D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011.

Oltre ad illustrare le novità legislative, il documento presenta un'analisi empirica avente ad oggetto, da un lato, la distribuzione statistica degli enti interessati in base ai parametri adottati dalla nuova normativa e, dall'altro, la distribuzione statistica degli iscritti nei nuovi elenchi.

In particolare, considerata la portata innovativa delle modifiche legislative adottate relativamente alla selezione dei revisori dei conti nei comuni, il documento analizza in maniera approfondita l'impatto che tali novità generano per gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in termini di possibilità di accesso alla funzione di revisore.

Per saperne di più e scaricare il testo dello studio clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.irdcec.it/node/577>

## **7. Le nuove Start up innovative – Una circolare illustrativa di ASSONIME**

Il D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 (decreto Crescita-bis o 2.0) ha introdotto una nuova disciplina per promuovere la nascita e la crescita di imprese innovative nel settore tecnologico, le start up innovative.

Si tratta di un corpo organico di norme, le cui misure coinvolgono i diversi soggetti che partecipano alla nascita e al consolidamento di queste imprese. Tra questi: le imprese che offrono servizi qualificati di sostegno alle start up innovative (c.d. incubatori di start up innovative), gli investitori, i collaboratori e i dipendenti. I nuovi istituti riguardano diversi ambiti normativi, il diritto societario, il diritto del mercato dei capitali, il diritto fallimentare, il diritto del lavoro e il diritto tributario.

ASSONIME, con la **circolare 11 del 6 maggio 2013**, commenta la nuova disciplina evidenziando le deroghe ordinarie e le novità di questo sistema normativo dedicato alle start up innovative.

Per accedere al sito ASSONIME clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/dettaglio.jsp?id=245743&idTipologiaDettaglio=451>

## **8. Somministrazione di alimenti e bevande – Nessuna differenza tra locali aperti al pubblico e circoli privati**

La qualificazione del locale come circolo privato o locale pubblico, è **attualmente irrilevante ai fini del legittimo esercizio dell'attività** di somministrazione di alimenti e bevande, essendo sufficiente per il suo avvio la comunicazione di inizio attività.

E' quanto ha stabilito il **Consiglio di Stato, Sezione V, con la Sentenza n. 2207 depositata il 19 aprile 2013**.

L'art. 64 del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, che disciplinava al tempo la materia della somministrazione di alimenti e bevande e che richiedeva l'autorizzazione per l'apertura degli esercizi di somministrazione è stato sostituito dall'art. 2, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 147 del 6 agosto 2012, che ne consente l'avvio a seguito di mera comunicazione di inizio attività. Ne consegue che la qualificazione di un locale come circolo privato o locale pubblico, è attualmente irrilevante ai fini del legittimo esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, essendo sufficiente per il suo avvio la comunicazione di inizio attività.

In precedenza, solo per i circoli privati era sufficiente la comunicazione di inizio attività per la somministrazione di alimenti bevande, in quanto si avvalevano della disciplina speciale, dettata dal D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 (*Semplificazione del procedimento per il rilascio di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati*), che ne consentiva l'avvio previa comunicazione di inizio attività.

La qualificazione come circolo privato o locale aperto al pubblico non rileva nemmeno per quanto attiene **l'attività di svago con video giochi**.

Infatti, l'installazione di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110, commi 6 e 7, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. è sempre soggetta a licenza sia che trattasi di aree aperte al pubblico, sia di circoli privati. In base al disposto del T.U.L.P.S., in ogni caso, ai fini dell'esercizio dell'attività di sala giochi, non si può prescindere dal rilascio della licenza.

Per scaricare il testo della sentenza clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.tuttocamere.it/files/giurisprudenza/2013\\_2207\\_Sent\\_CdS.pdf](http://www.tuttocamere.it/files/giurisprudenza/2013_2207_Sent_CdS.pdf)

## **9. Servizi di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto – Secondo l'Antitrust è superabile il regime autorizzatorio**

Il quadro normativo vigente in materia di **servizi di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto** non appare precludere all'amministrazione Provinciale la possibilità di rimuovere i vincoli esistenti

all'esercizio dell'attività in questione, adottando una regolamentazione che superi sia il regime autorizzatorio, subordinando, ad esempio, l'inizio dell'attività alla mera Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), sia ogni contingente numerico.

E' questa la risposta (AS1042) formulata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alla richiesta di parere da parte della Provincia di Napoli sulla possibilità di mantenimento del regime autorizzatorio e dei contingenti numerici per l'avvio dell'attività di "servizi di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto" (agenzie di pratiche automobilistiche e nautiche).

L'Autorità evidenzia l'opportunità di semplificare il procedimento di avvio dell'attività **introducendo l'istituto della SCIA**, e di **eliminare ogni contingente numerico**, alla luce del fatto che le norme contenute nella legge n. 264/91 e nel relativo Decreto Ministeriale 9 dicembre 1992 **appaiono superate** e, quindi, **disapplicabili** alla luce dei principi dettati dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, attuativo della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e confermati, da ultimo, dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Per scaricare il testo del Bollettino 17/2013 clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.agcm.it/bollettino-settimanale/6427-bollettino-172013.html>

## **10. Orari dei negozi - L'Antitrust ribadisce che non possono essere introdotte limitazioni di alcun genere**

Le restrizioni alla libertà degli operatori economici in materia di **orari e di giornate di apertura e chiusura degli esercizi commerciali** ostacolano il normale dispiegarsi delle dinamiche competitive, riducendo la possibilità degli operatori attivi di differenziare il servizio adattandolo alle caratteristiche della domanda e sono, pertanto, suscettibili di peggiorare le condizioni di offerta e la libertà di scelta per i consumatori, senza peraltro avere una valida giustificazione in termini di efficienza dal punto di vista degli operatori, né tanto meno in particolari interessi pubblici.

E' questa la risposta (AS1043) formulata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato relativamente al contenuto di una ordinanza di un Comune della Provincia di Trento nella quale veniva stabilito l'obbligo di chiusura infrasettimanale e di chiusura domenicale e festiva.

L'antitrust ribadisce che la normativa nazionale prevede che **le attività commerciali non possano essere soggette a limiti in materia di orari di apertura e chiusura**.

L'ordinanza del Comune, essendo basata su una normativa che risulta in contrasto con i principi fondamentali in materia di concorrenza stabiliti dalla legislazione statale, è in quanto tale, disapplicabile.

Per scaricare il testo del Bollettino 17/2013 clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.agcm.it/bollettino-settimanale/6427-bollettino-172013.html>

## **11. Veicoli usati – Ammissibilità del commercio elettronico**

**Il commercio elettronico di veicoli nuovi o usati è da ritenersi legittimo.**



Lo ha chiarito il Ministero dell'interno, Dipartimento per la Pubblica Sicurezza, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale con la **nota 557/PAS/U/007463/13500.A(8) del 19 aprile 2013**, di risposta ad un quesito posto dalla Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia.

Questi siti, rileva il Ministero, in realtà svolgono, sostanzialmente, "*attività di natura preliminare e promozionale, al pari di altri possibili strumenti non elettronici*" e si pongono come "*meri intermediari nella compravendita dei veicoli pubblicizzati ospitando le inserzioni e gli annunci di vendita dei proprietari, descrizioni tecniche, stato d'uso, prezzo, ecc., ovvero fornendo consulenza e indicazioni in vista della vendita o dell'acquisto, che non avvengono mediante mere comunicazioni on-line*".

Di fatto, la vendita materiale di autoveicoli, nuovi o usati, non può perfezionarsi on-line, poiché la trascrizione al PRA impone che l'atto di cessione debba essere redatto nelle forme di legge, che richiedono l'incontro fisico dell'acquirente e del venditore, in occasione della stipula del relativo contratto, oggetto di successiva trascrizione.

In questi casi, per lo svolgimento di tale attività che consiste in una forma di promozione della conclusione di contratti per conto terzi (agenzia d'affari) torna applicabile il disposto di cui all'art. 115 del R.D. n. 773/1931, e pertanto è richiesta la preventiva **comunicazione al Comune territorialmente competente**.

Nel caso in cui, i siti siano, invece, riconducibili agli stessi fabbricanti, concessionari o rivenditori, che descrivono e pubblicizzano i propri prodotti, le pagine web non sono altro che una vetrina virtuale e, quindi, nel caso in cui le vetture in vendita siano usate, il prestatore è tenuto a fare una preventiva **dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza**, di cui all'articolo 126 del medesimo R.D. n. 773/1931, prevista per il commercio di cose antiche o usate.

## **12. Commercio elettronico - Rapporto della Commissione europea**

Il 23 aprile 2013 la Commissione europea ha pubblicato un **rapporto sullo stato di attuazione del piano d'azione europeo per il commercio elettronico e i servizi on-line 2012-2015**.

Il piano d'azione, presentato nel gennaio 2012, ha individuato sedici azioni principali per lo sviluppo del commercio elettronico, finalizzate al raggiungimento di **cinque obiettivi principali**:

- *sviluppare l'offerta legale e transfrontaliera di prodotti e servizi on-line;*
- *potenziare l'informazione degli operatori e la tutela dei consumatori;*
- *sviluppare sistemi di pagamento e di consegna affidabili ed efficaci;*
- *combattere più efficacemente gli abusi e comporre più facilmente le controversie;*
- *diffondere le reti a banda larga e le soluzioni tecnologiche avanzate.*

Il rapporto illustra lo stato di attuazione del piano d'azione a un anno dalla sua emanazione, con riferimento a ciascuna delle azioni individuate ed evidenzia che molte delle azioni previste sono state già concluse o almeno avviate. Ad esempio, per quanto riguarda la strategia europea sui diritti di proprietà intellettuale, è stata adottata la direttiva sulle opere orfane ed è stato firmato un Memorandum d'intesa sulle opere fuori commercio.

Per scaricare il rapporto della Commissione europea clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/2703hhh>

### **13. Il portale "registroimprese.it" si rinnova**

**Registroimprese.it** è il servizio delle Camere di Commercio che permette di accedere via web al patrimonio informativo contenuto nel Registro Imprese, nel Registro Protesti e nella banca dati Brevetti e Marchi e tramite il quale si possono consultare anche i Registri delle imprese europee.

Il portale è realizzato e gestito da InfoCamere, società di informatica del Sistema Camerale.

**Registroimprese.it** ha due funzioni fondamentali e complementari:

1. è l'immediata porta di accesso all'intero sistema informativo camerale
2. è un vero e proprio sportello virtuale - sempre aperto al pubblico - per l'invio e il deposito di tutte le pratiche e degli atti concernenti la vita delle imprese.

Per visitare il nuovo portale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.registroimprese.it/>